

COMUNE DI MAZZE'

Città Metropolitana Torino

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

**NOTA INTEGRATIVA DI
ACCOMPAGNAMENTO**

Premessa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, ed i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, ed i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Criteria di valutazione

La formulazione delle previsioni di Bilancio è stata effettuata a legislazione vigente con la chiara e precisa consapevolezza che, una volta emanata la Legge di Stabilità per il 2022, la programmazione 2022-2024 sarà da riconsiderare ed il Bilancio potrà subire variazioni di rilievo, che quest'anno deriveranno dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bilancio di previsione 2022/2024 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- I documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n. 1 – Annualità*);
- Il Bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n. 2 – Unità*);
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispetti esercizi (rispetto del *principio n. 3 – Universalità*);
- Tutte le entrate sono state iscritte in Bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n. 4 – Integrità*).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la

destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del Bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n. 16 – Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di Bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il Bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'Ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonate o vincolate dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentono, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la **spesa corrente** sono stati i seguenti: lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno.

Anche le poste del bilancio degli **investimenti** sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimenti di quello stesso anno.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Formulazione delle previsioni.

Per quanto concerne l'entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni. Le tariffe tributarie ed extratributarie sono state confermate invariate rispetto al 2021 comprese quelle della TARI ad eccezione dell'IMU. E' stato infatti previsto un aumento del gettito IMU che si è reso necessario per riequilibrare la parte corrente di bilancio, già da anni "in sofferenza".

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato mantenuto invariato in attesa di conoscere l'esatto ammontare derivante dall'applicazione dell'art. 57, comma 1, del D.L. 124/2019 (decreto fiscale) che prevede una redistribuzione perequativa del Fondo sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Il gettito dell'addizionale Comunale Irpef è stato rideterminato tenendo conto degli effetti della crisi pandemica sui redditi.

IMU

Principali norme di riferimento Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	678.270,00 (comprese code anni precedenti)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	653.982,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	720.500	720.500	720.500

Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione

Nulla di rilevante da evidenziare poiché i casi di riduzioni previste dalla normativa sono pochi e non rilevanti ai fini di bilancio

Effetti connessi alla modifica delle aliquote

Le aliquote sono variate secondo quanto valutato dall'Amministrazione al fine di riequilibrare la parte corrente di bilancio: si è incrementata l'aliquota dei fabbricati produttivi del gruppo "D" portandola da 0,76% a 0,96% (+ 0,2) , incrementando l'aliquota dei terreni agricoli portandola da 0,76% a 0,91% (+0,15) e l'aliquota degli "immobili merce" portandola da 0 a 0,1% (+0,1) Il maggior gettito stimato ammonta ad euro 55.000 circa.

Altre considerazioni Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero avere riflessi anche sul gettito 2022.

Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato.

A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

TARI

Principali norme di riferimento

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Del. ARERA n. 443-444/2019
Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
D.Lgs. n. 116/2020

**Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente
(al netto add.le 5% tefa) 561.326,00**

**Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento 712.135,00
(al netto add.le 5% tefa)**

Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	712.135	712.135	712.135

Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione

Adeguamento importo al piano finanziario calcolato nel 2021 secondo la nuova normativa di ARERA ed eventuale adeguamento tariffe 2022.

Altre considerazioni

Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.

Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.

ADDIZIONALE IRPEF

Principali norme di riferimento

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente 478.732,00

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento 434.932,00

Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	435.204	435.204	435.204

Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione

E' prevista una riduzione del gettito a seguito della riduzione dei redditi 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19

Effetti connessi alla modifica delle aliquote

Aliquota unica 0,8

Altre considerazioni : La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà ancora probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021.

Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2022.

Per il 2023 e il 2024, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2021 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2019, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.

La stima di gettito è stata fatta attraverso l'utilizzo del simulatore del portale del federalismo fiscale valutando la media tra il gettito minimo e massimo calcolato dal simulatore stesso sulla base dei redditi 2019.

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento

L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847

Gettito conseguito nel penultimo

esercizio precedente (cosap+pubb+diritti affissioni) 10.990,00

Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di , COSAP, Imposta sulla pubblicità, e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Gettito previsto nell'anno

precedente a quello di riferimento 9.100,00

Gettito previsto nel triennio

2022	2023	2024
9.100,00	9.100,00	9.100,00

Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione

I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Effetti connessi alla modifica delle tariffe : assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

Altre considerazioni L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Il Comune di Mazze' ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n22 in data 08 Aprile 2021.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.

A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

A seguito del pensionamento della dipendente addetta all'ufficio tributi, l'attività di recupero evasione tributaria potrà subire un lieve calo. La sostituzione non avverrà da subito al 100% , ma soltanto al 70%. Pertanto fino a quando non si integrerà al 100% la risorsa umana e non solo, fino a quando il personale non sarà adeguatamente formato, l'efficacia dell'attività di recupero crediti subirà un inevitabile rallentamento.

Per il triennio 2022-2024 è prevista una attività ordinaria di recupero pari ad euro 60.000,00 per ogni anno.

FONDO SOLIDARIERA' COMUNALE

Ai sensi dell' art. 1 c. 794 L. 178/2020 la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale si incrementa a partire dall' anno 2020 e fino al 2030, tuttavia è difficile quantificare il nuovo incremento in quanto i criteri legati ai fabbisogni standard potrebbero influire negativamente sul nuovo aumento. Nella stima della programmazione 2022-2024 si è pertanto ritenuto di mantenere il Fondo di Solidarietà Comunale allo stesso livello del 2020, pari ad € 334.581,00 per tutti e 3 gli anni.

Dal 2021 inoltre il Fondo di Solidarietà Comunale è stato integrato di una quota per lo "sviluppo dei servizi sociali" pari ad € 32.661,00. Questo fondo ha un vincolo di destinazione. E' finalizzato al potenziamento dei servizi sociali. Anche nello sviluppo della programmazione 2022-2024 è stata inserita questa quota pari alla dotazione 2021 per tutti e 3 gli anni.

SPESE

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).

A fronte delle entrate inserite a Bilancio secondo i nuovi principi contabili, a garanzia del mantenimento degli equilibri di Bilancio, si è provveduto alla costituzione di un Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: difficoltà nel riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per quanto riguarda invece l'individuazione del quinquennio storico, considerato che non è stato ancora approvato il rendiconto 2021, si è considerato il quinquennio 2016/2020. Inoltre, nel calcolo si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 107 bis del d.l. 17/3/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020 il quale stabilisce che dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il Fondo crediti utilizzando le percentuali di riscossione del quinquennio precedente utilizzando i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'Ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente

(allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Per le entrate di parte corrente:

- Accertamenti IMU
- TARI
- Mensa e refezione scolastica
- Trasporto scuole medie

- Pre-post scuola
- Sanzioni per violazioni al codice della strada
- Fitto locale palaeventi
- Rimborso costi utenze palaeventi

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Alle tipologie così individuate è stata applicata la metodologia di calcolo illustrata nell' esempio contenuto nelle faq n. 25 e 26 pubblicate dalla Commissione istituita presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze, per l' armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) e precisamente:

- Per gli anni dal 2015 al 2020 il calcolo per l'accontamento è stato eseguito secondo la seguente formula: (incassi di competenza anno x + incassi in c/residui anno x+1 relativamente all' anno x)/accertamenti di competenza anno x;
- E' stata poi applicata la media semplice fra i singoli rapporti annui;
- La percentuale non coperta da riscossione è stata utilizzata per l'accantonamento al FCDDE.

Per tutti e tre gli anni l'importo inserito a bilancio è pari al 100% del FCDDE calcolato.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Di seguito si espone tabella con indicazione dettagliata del calcolo del Fondo:

FCDE ANNI 2022-2023-2024										
Cap.	Descrizione	Tot. Accertato	Tot. Riscosso	% Inc. / Ac	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	F.C.D.E. 2022	F.C.D.E. 2023	F.C.D.E. 2024 (C)
7	ACCERTAMENTI IMU (ATTIVITA' ORDINARIA) FIN TITOLO I DI SPESA	476.878,29	290.891,19	39,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00
32	TASSA RIFIUTI (TA.RI)	3.458.965,78	3.151.046,92	8,88	712.135,00	712.135,00	712.135,00	63.237,59	63.237,59	63.237,59
436	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI	745.992,80	671.002,82	9,07	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.972,33	11.972,33	11.972,33
438	ASSISTENZA SCOLASTICA - PROVENTI (SCUOLA MEDIA)	171.509,60	161.517,78	5,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.427,50	1.427,50	1.427,50
450	PROVENTI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	33.023,10	29.960,05	7,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	666,9	666,9	666,9
584	PROVENTI PER FITTO LOCALE BAR PALAEVENTI	16.396,80	1.616,40	90,14	8.198,00	8.198,00	8.198,00	7.389,68	7.389,68	7.389,68
424	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC	6.000,00	0	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
725	RIMBORSO COSTI UTENZE POLO SPORTIVO E RICREATIVC	13.000,00	0	100	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
								127.310,00	127.310,00	127.310,00

Fondo di Riserva e Fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali

iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese

correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

3. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

4. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo

previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

BILANCIO	SPESA CORRENTE STANZIATA (TITOLI I)	STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA	%
2022	2.705.762,00	15.000,00	0,55
2023	2.720.989,00	15.000,00	0,55
2024	2.728.480,00	15.000,00	0,54

L' art. 166 comma 2-quater del TUEL prevede che gli enti locali iscrivano in Bilancio un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 % della cassa delle spese finali. Come evidenziato nella tabella seguente, il Comune di Mazzè prevede un fondo di riserva di cassa per il 2022 pari ad € 15.000,00 (0,45% rispetto al totale di cassa dei titoli I-II-IV di spesa).

FONDO DI RISERVA DI CASSA				
BILANCIO	SPESE FINALI (TITOLI I-II-IV)	MINIMO 0,2% SPESE FINALI (TITOLI I-II-IV)	STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA DI CASSA	%
2022	3.300.868,95	6.601,73	15.000,00	0,45

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato, altresì, costituito un apposito “Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco” per € 2.119,00, pari ad una mensilità per ogni anno, che, data la natura di accantonamento, non sarà oggetto di impegno di spesa determinando un'economia che confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Rinnovi contrattuali

E' stato previsto un accantonamento per oneri derivanti da rinnovi contrattuali nelle seguenti misure:

anno 2022 € 6.500,00

anno 2023 € 6.500,00

anno 2024 € 6.500,00

Fondo di garanzia debiti commerciali

Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto in più occasioni in materia di debiti commerciali della pubblica amministrazione concentrandosi, in un primo momento, sull'abbattimento dei debiti pregressi e, a partire dal 2014, sulla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei debiti commerciali di nuova formazione.

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

A chiusura dell'anno 2021 l'ufficio finanziario rileverà se l'Ente risulta nelle condizioni di dover accantonare a Fondo quote per Debiti Commerciali Scaduti e non ancora pagati, in base a quanto previsto dall'art 862 della Legge 145/2018 e provvederà, se del caso, a costituire l'accantonamento sul Bilancio 2022.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

In occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima della chiusura della gestione 2021 e pertanto al momento non si dispone del dato dell'Avanzo di Amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione vincolato, accantonato o per finanziamento investimenti.

Di seguito si espone tabella riassuntiva relativa all'Avanzo di Amministrazione presunto.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	1.451.739,23
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	210.410,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	3.463.664,94
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	3.390.840,25
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	4.786,65
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	1.739.761,25
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	246.772,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	475.656,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	35.455,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	9.988,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	1.485.410,25

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	574.288,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	24.357,00
	B) Totale parte accantonata	598.645,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	886.765,25
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La tabella evidenzia un Avanzo di Amministrazione presunto pari ad euro 1.485.410,25 da cui si deve detrarre: la parte accantonata stimata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 574.288,00; gli accantonamenti per fine mandato sindaco (euro 6.357,00); gli accantonamenti per rinnovi contrattuali (euro 18.000), per un totale di 24.357,00. La parte netta disponibile di Avanzo di Amministrazione presunto ammonta quindi ad euro **886.765,25**.

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, ed i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Al Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022, non è stata applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione vincolata e/o accantonata.

Stanziamanti riguardanti il fondo pluriennale vincolato che comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione e le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Il FPV è nato dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Tale fondo è costituito in Entrata da 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Al momento della predisposizione dello schema di bilancio 2022-2024 non sono ancora state determinate le quote di Fondo Pluriennale Vincolato 2022 in quanto alcuni investimenti sono ancora in fase di affidamento. Entro il 31.12.2021 sarà predisposto apposito atto per la quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che in conto investimenti.

Il Fondo sarà poi evidenziato in Bilancio 2022 dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e dopo apposita variazione di bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nella programmazione 2022-2024 è stata prevista la devoluzione del mutuo di euro 383.471,00 già acceso nell'anno 2021 in origine destinato alla costruzione della nuova scuola primaria ed ora destinato all'opera denominata "Consolidamento strutturale scuola primaria di Tonengo".

E' stato previsto che il prestito duri anni 30 con ammortamento a partire dal 2022.

La quota inserita a Bilancio per rimborso del prestito ammonta ad euro 16.178,36 di cui nel 2022 euro 10.771,17 per quota capitale ed euro 5.407,19 per interessi.

Di seguito si espone la tabella della capacità di indebitamento prevista dall'art. 204 1^ comma del D.Lgs. 267/2000.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.240.788,67	2.270.130,00	2.262.920,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	382.043,94	172.613,00	71.611,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	380.155,02	530.512,00	511.268,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.002.987,63	2.973.255,00	2.845.799,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	300.298,76	297.325,50	284.579,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	112.488,00	108.094,00	103.531,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		187.810,76	189.231,50	181.048,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Dalla tabella si evince che il livello massimo di indebitamento per interessi passivi è di euro 300.298,76 per l'anno 2022, di euro 297.325,50 per l'anno 2023 e di euro 284.579,90 per l'anno 2024.

Il limite massimo ancora disponibile per il pagamento di nuovi interessi derivanti dalla contrazione di nuovi mutui è pari ad euro 187.810,76 (2022), 189.231,50 (2023) e 181.048,90 (2024).

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Mazze' non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

Strumenti finanziari derivati.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Organismi partecipati.

Le società partecipate dal Comune di Mazzè erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che da ente erogatore diventa ente programmatore con funzioni di controllo e indirizzo.

Il Comune di Mazzè ha partecipazioni dirette nelle seguenti società e consorzi:

NOME PARTECIPATA	PARTITA IVA/ CODICE FISCALE	INDIRIZZO	% DI PARTECIP.	N. QUOTE O AZIONI
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE	93028710015	VIA SANTUARIO 6 10080 COLLERETTO GIACOSA (TO)	0,04	
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	07937540016	C.SO XI FEBBRAIO 14 10152 TORINO	0,00008	4
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	08841520011	P.ZZA VITT. EMANUELE 1 10015 IVREA (TO)	2,17	4058
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO	07264440012	VIA SAN FRANCESCO 2 10014 CALUSO (TO)	11	
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	06830230014	VIA NOVARA 10015 IVREA (TO)	3,47	92934
CONSORZIO ENERGIA VENETO	3274810237	C.SO PORTA NUOVA 127 31138 VERONA	0,08	

Il Comune di Mazzè partecipa indirettamente alle seguenti partecipate tramite SMAT S.p.A.:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione
06087720014	RISORSE IDRICHE SPA	91,62	0,00007
09909860018	AIDA AMBIENTE SRL	51,00	0,00004
11100280012	ACQUE POTABILI SPA	44,92	0,00004
01985420023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA	19,99	0,00002
08448160013	NORD OVEST SERVIZI SPA	10,00	0,00001
02778560041	MONDO ACQUA SPA	4,92	0,00
07154400019	PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L' AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO SPA	3,38	0,00
09244190014	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE SRL	100,00	0,00008
05599880829	ACQUE POTABILI SICILIANE SPA	9,83	0,00003
01523550067	GALATEA SCARL	0,50	0,00

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vincoli di Finanza Pubblica – Pareggio di Bilancio.

La Legge finanziaria per l'anno 2019 (Legge 145/2018 commi da 819 a 826), ha modificato radicalmente le norme sul pareggio di Bilancio, sancendone il suo definitivo superamento.

Alla luce di quanto sopra, i prospetti relativi al Vincolo di Finanza Pubblica non sono più allegati al Bilancio di Previsione.

Pertanto gli enti devono garantire unicamente un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri a Rendiconto, comprensivo di avanzo e di mutui (D.M. 1-8-2019).

Equilibri di Bilancio.

Di seguito si espone tabella degli equilibri di Bilancio per gli anni 2022-2023-2024.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.556.314,30		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.845.799,00 0,00	2.865.529,00 0,00	2.877.494,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.705.762,00 0,00 127.310,00	2.720.989,00 0,00 127.310,00	2.728.480,00 0,00 127.310,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	140.037,00 0,00 0,00	144.540,00 0,00 0,00	149.014,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		877.442,00	95.500,00	690.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		383.471,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		493.971,00 0,00	95.500,00 0,00	690.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		383.471,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		383.471,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

Spese di investimento.

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

I proventi delle concessioni edilizie sono previsti sulla base della stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti, e sono stati validati nel loro ammontare dal Responsabile del Servizio preposto.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili in virtù delle normative nazionali e/o regionali vigenti.

L' utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell' articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

ALTRE INFORMAZIONI

Anticipazioni di Tesoreria

L'anticipazione di tesoreria, in luce disciplinata dall'art. 222 del TUEL e dal punto 3.26 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, è una apertura di credito a titolo oneroso ed a breve-brevissimo termine (massimo 12 mesi) che tende a soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità, in combinato disposto con l'utilizzo per cassa delle entrate vincolate di cui all'art. 195 del TUEL che rispetto ad essa risulta complementare.

Fra le novità della recente Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), segnaliamo l' aumento del limite massimo dell' anticipazione di tesoreria per il triennio 2020-2022, pari ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per il nostro ente l'importo massimo concedibile quale anticipazione di tesoreria è il seguente:

entrate correnti accertate penultimo anno (2020)	€ 2.644.278,85
5/12 – limite massimo anticipazione di tesoreria	€ 1.101.782,85

L'importo iscritto in Bilancio è di 300.000,00 quindi ampiamente al di sotto dell'importo massimo concedibile.

Mazzè, 13 Dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Tiziana Ronchietto